



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**MICHELE RAMPONE**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | SETTORE   | UOS       |
|------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>73</b>  | <b>18/11/2025</b> | <b>216</b>                             | <b>02</b> | <b>01</b> |

Oggetto:

*Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3.b, sito in Arzano (NA) Via Giovanni Serrao, n. 19 – Zona ASI. Società Ecocart s.r.l.*

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. la DGRC n. 408 del 31/07/2024 “Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale” che attribuisce alla Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione le funzioni relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all’Integrated Pollution Prevention Control (IPPC);
- e. le DGRC n. 589 e 590 del 06/08/2025 e la DGRC 676 del 30/09/2025 – Conferimento incarichi dirigenziali Unità Operative Semplici;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 257 del 22/07/2024, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 (ora UOS 216.02.01) in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

### PREMESSO CHE:

- a. con nota PEC del 16/10/2024 la società Ecocart s.r.l. ha trasmesso domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’ampliamento dell’impianto sito in Arzano (NA) Via Giovanni Serrao, n. 19 – Zona ASI - già in possesso di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 191 del 28/03/2022 e s.m.i. – ora rientrante nell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 5.3.b;
- b. il progetto di ampliamento è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/06, ottenendo con D.D. n. 227 del 17/09/2024 giudizio di esclusione dalla VIA;
- c. all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale era allegata la seguente documentazione indispensabile ai fini della procedibilità:
  - versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017, quantificata dal proponente in euro 12.750,00;
  - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente;
  - documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016.

La tariffa istruttoria dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOS a pena di decadenza del presente provvedimento;

- d. con nota prot. PG/2024/0511822 del 29/10/2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento;

- e. nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOS e decorsi trenta giorni non sono state presentate osservazioni da parte di soggetti interessati;
- f. con nota del 05/12/2024, la società ha trasmesso integrazioni volontarie;
- g. con nota del 11/02/2025, la società ha attestato l'assenza di rischio idraulico e rischio frana, nonché l'assenza di vincoli paesaggistici ed ambientali.

**RILEVATO** che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 11/03/2025 e conclusa il 05/08/2025, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a. l'Ente Idrico Campano ha dichiarato quanto segue:  
*“Pur condividendo la richiesta dell'Arpac relativa all'individuazione di pozzetti di controllo separati (scarico prima pioggia, scarico seconda pioggia, impianto trattamento servizi igienici e scarico finale) da riportare con opportune sigle in planimetria, relativamente alla richiesta di prevedere il monitoraggio separato degli scarichi dei due impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e dello scarico finale con frequenza semestrale per tutti i parametri previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs 152/06, indicando in ciascun rapporto di prova quali impianti risultano attivi, contribuendo allo scarico, al momento del campionamento, si ritiene sia sufficiente provvedere al monitoraggio con frequenza semestrale del solo pozzetto fiscale allo scarico finale e laddove, a seguito dello stesso, si rilevino parametri fuori norma, procedere alla verifica sui diversi pozzetti interni di controllo per individuare l'origine della problematica e operare i relativi correttivi”.*  
 Successivamente, nella seduta del 05/06/2025 ha espresso parere favorevole, ribadendo che a suo avviso il monitoraggio va eseguito nel pozzetto fiscale e, solo in caso di superamenti andranno indagati i pozzetti intermedi per risalire alle cause;
- b. l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con nota del 04/08/2025 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- c. l'ARPAC Dipartimento di Napoli con note del 27/05/2025 ha espresso parere favorevole con prescrizioni rispetto al rinnovo dell'A.I.A. e all' End of Waste;
- d. il Comune di Arzano, all'esito delle verifiche svolte, ha espresso parere favorevole, precisando che l'ASI si dovrà esprimere con un nullaosta che sarà il presupposto necessario per la realizzazione dell'intervento dal punto di vista edilizio anche al fine di rettificare eventuali errori relativi alle superfici;
- e. gli altri enti convocati, sebbene invitati, non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;
- f. ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;
- g. nella seduta finale il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole, sulla base dei pareri prevalenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- a. la società, con nota PEC del 02/10/2025, acquisita, in pari data, al protocollo unico regionale n. 495227/2025, ha trasmesso la planimetria dell'impianto, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo - aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 72 e di pag. 24;
- b. l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con nota del 16/10/2025 a firma dei Prof. Ing. Simona Di Fraia e Antonio Forcina ha trasmesso la propria valutazione in merito alla documentazione di cui al punto precedente esprimendo parere favorevole in merito all'istanza. La scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e la planimetria del layout dello stabilimento, valutati favorevolmente con il supporto dell'Università degli Studi di

Napoli "Parthenope" vengono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- c. il sito su cui insiste l'impianto è censito nella tabella 5 del Piano Regionale Bonifiche con codice 3005C500 "in attesa di indagine";
- d. l'ARPAC, con nota del 10/10/2025 ha trasmesso parere di conformità delle indagini preliminari presentate dal soggetto obbligato alle Linee Guida allegate alla Delibera 417/16 del 08/07/2025;
- e. l'ARPAC, con nota del 06/11/2025 ha trasmesso le risultanze del tavolo tecnico del 03/11/2025, in cui, riscontrando specifica richiesta della scrivente UOS ha precisato quanto segue:

- in merito al quesito n. 1:

*"Preliminarmente, si precisa che la sicurezza e salute dei lavoratori è di competenza dell'ASL. Tuttavia, al fine di poter procedere con l'iter amministrativo, questa Agenzia espone le proprie considerazioni in merito, desunte sia dalla disamina della relazione di indagini preliminari trasmessa dal soggetto obbligato, ma anche da attività di ispettive eseguite in loco:*

- *il sito in oggetto risulta totalmente pavimentato,*
- *la falda idrica più superficiale è attestata ad una profondità di oltre 40 metri,*
- *il piezometro presso cui è stata rilevata l'eccedenza dello specifico Voc si trova a monte idrogeologico del sito in un'area marginale dell'impianto,*
- *come già rappresentato, le concentrazioni riscontrate rientrano nei limiti del D. Lgs. 18/2023.*

*Tutto ciò premesso, appare ovvia l'assenza di qualsiasi rischio dovuto alla presenza nelle acque sotterranee di concentrazioni poco significative di tetracloroetilene";*

- in merito al quesito n. 2 :

*"Ovviamente va attivato il procedimento ex art. 242 del D.Lgs 152/06, e, soprattutto l'attivazione ex art. 244 dell'individuazione del responsabile della contaminazione da parte della Città Metropolitana di Napoli (tra l'altro, la lieve eccedenza riscontrata si rileva solo a monte idrogeologico del sito e non a valle)".*

#### **DATO ATTO CHE:**

- a. nelle conclusioni della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 95/2019 - trasmessa in uno all'istanza - si afferma quanto segue:

*"Lo stabilimento della Ecocart è interamente dotato di pavimentazione impermeabile; le attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti avvengono esclusivamente in ambienti fuori terra e non vi sono stoccaggi interrati dei rifiuti trattati.*

*In merito alla presente procedura di verifica, considerato che, dalle informazioni fornite dall'azienda, non si sono nel corso degli anni verificati incidenti di alcun tipo legati al rilascio di tali sostanze o danneggiamenti alle dotazioni di sicurezza presenti, visto che l'azienda effettua comunque periodicamente attività di monitoraggio dello stato del serbatoio di gasolio nonché dello stato delle pavimentazioni;*

*viste le dotazioni di sicurezza adoperate;*

*considerato infine che l'azienda ha effettuato il piano di indagini preliminari da cui non sono emerse situazioni di criticità legate al potenziale rilascio di tali sostanze nel suolo/sottosuolo;*

*alla luce delle valutazioni e delle considerazioni descritte nei capitoli precedenti, relativamente ai seguenti parametri:*

- *caratteristiche e quantità delle sostanze pericolose presenti in sito*
- *caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area*

- *caratteristiche dello stabilimento.*

*Tanto premesso, considerato quanto indicato dall'allegato 1 al DM 95/2019, si ritiene che non vi sia necessità di procedere con la relazione di riferimento di cui al DM 95/2019".*

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

- la società Ecocart s.r.l., in data 07/11/2025 ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;
- in data 07/11/2025 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA).

**RITENUTO** di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ecocart s.r.l. per l'ampliamento dell'impianto sito in Arzano (NA) Via Giovanni Serrao, n. 19 – Zona ASI - già in possesso di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 191 del 28/03/2022 e s.m.i. – ora rientrante nell'allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 5.3.b,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato,

- di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ecocart s.r.l. per l'ampliamento dell'impianto sito in Arzano (NA) Via Giovanni Serrao, n. 19 – Zona ASI - già in possesso di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 191 del 28/03/2022 e s.m.i. – ora rientrante nell'allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 5.3.b;
- di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Ecocart s.r.l. con nota PEC del del 16/10/2024 e delle successive integrazioni;
- di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1. dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.2 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOS e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.3 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore, in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Arzano (NA ), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico in fognatura e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;
5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A;
7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
8. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOS apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;
9. **di prescrivere** che, in ottemperanza al parere del comune di Arzano (NA), la società prima della realizzazione dell'ampliamento richiesto dovrà acquisire il nullaosta ASI che sarà il presupposto necessario per la realizzazione dell'intervento dal punto di vista edilizio anche al fine di rettificare eventuali errori relativi alle superfici;
10. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 n. EMS-7877/S in corso di validità;
11. **di precisare** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;
13. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio previste dalla normativa in materia e dalla D.G.R.C. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 13. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione;
14. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ecocart s.r.l. dovrà attivare il procedimento ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. in caso di superamento delle CSC, in ottemperanza a quanto indicato nel parere ARPAC del 06/11/2025 riportato in narrativa nel presente provvedimento (sez. "CONSIDERATO", lett. e.);
15. **di precisare** che la società, prima della messa in esercizio dell'impianto secondo la configurazione IPPC di cui all'ampliamento autorizzato con il presente provvedimento, dovrà trasmettere, a pena di decadenza della validità del presente provvedimento, polizza fideiussoria - emessa da Istituto Bancario o da Compagnia Assicurativa autorizzata dall'IVASS ad operare in Italia nel ramo cauzioni - a favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta. La suddetta polizza dovrà avere durata maggiorata di un anno rispetto a quella dell'autorizzazione e dovrà essere calcolata secondo quanto previsto alla parte quinta dell'allegato 1 alla DGRC n. 8 del 15/01/2019;
16. **di precisare** che il gestore dovrà attenersi alle condizioni ambientali ANTE OPERAM, IN CORSO D'OPERA E POST-OPERAM riportate nel D.D. n. 194/2020 di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, laddove le stesse non siano già espressamente previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
17. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
18. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:
- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
  - i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
  - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 - decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
19. **di precisare** che:
- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente

all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;

- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

20. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOS, al Comune di Arzano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOS. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

21. **di precisare** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOS, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

22. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOS o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

23. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

24. **di notificare** il presente provvedimento alla Ecocart s.r.l.;

25. **di trasmettere** comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOS al Comune di Arzano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", al Consorzio ASI di Napoli, all'EDA Napoli 1 e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

26. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro",

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

DOTT. MICHELE RAMPONE